

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04-
**Decreto Dirigenziale n.206 del 27.08.2010 - d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizza-
zione. Ditta: "pannese christian". Attività: produzione e decorazione oggetti in ceramica.
Sede legale e produttiva: Ariano Irpino, via Cardito, n. 52/14.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- che con atto acquisito al prot. n. 0699503 del 13 agosto 2008, la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di produzione e decorazione oggetti in ceramica, sito in Ariano Irpino, via Cardito, n. 52/14;
- che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Nicola Pannese, iscritto nell'Albo degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 1644 – con descrizione di:
 - ciclo produttivo;
 - tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- che, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto:
è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "m";
non risulta in esercizio ed è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;
- che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- che con nota prot. n. 0717326 del 28 agosto 2008 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 30 settembre, la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, ha sospeso il proprio parere, ritenendo indispensabili "...precisazioni e approfondimenti tecnici sul tipo d'abbattimento adottato..." e fissando la successiva seduta al 21 ottobre;
- che, fattasene richiesta con nota prot. n. 0807600 del 1° ottobre 2008, è stata acquisita al prot. n. 0857361 del 16 ottobre 2008 l'apposita relazione tecnica integrativa redatta dal citato professionista;
- che la seduta del 21 ottobre è andata deserta per mancanza del quorum ed è stata riconvocata al 4 novembre;
- che in tale seduta, esaminata la pratica nel suo complesso, all'unanimità la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;
- che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

- che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0918178 del 4 novembre 2008;
- che solo in data 8 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 058 4379 copia della disposizione di bonifico, impartita dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 560,14;

RITENUTO:

l. potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di produzione e decorazione oggetti in ceramica, sito in Ariano Irpino, via Cardito, n. 52/14;

VISTI:

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
8. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
 di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "pannese christian", l'autorizzazione quindicennale per l'impianto di produzione e decorazione oggetti in ceramica, sito in Ariano Irpino, via Cardito, n. 52/14;
 di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Emissioni aerodisperse	P1
Provenienza	Lavorazioni ceramiche
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm3)
Polveri totali	20,00
Fluoro	5,00
Piombo	3,00

di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- α) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- β) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- χ) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le

emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;

- δ) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- ε) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- φ) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "c" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo

- γ) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- η) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- ι) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "c") la data di messa in esercizio;

di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "c"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

di precisare che:

i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;

di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

di notificarlo alla ditta "pannese christian", sede di Ariano Irpino, via Cardito, n. 52/14;

d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Ariano Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1), all'a.r.p.a.c.–Dipartimento provinciale di Avellino;

d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)